



TRIBUNALE DI VENEZIA

SEZIONE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

N. 6051/2026 R.G.

Il Tribunale, nella persona del giudice dott. Fabio Doro, a scioglimento della riserva assunta in data 3.6.2026 ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nel procedimento cautelare iscritto al n. 6051/2026 R.G., promosso con ricorso *ex art.* 700 c.p.c. depositato in data 14.4.2026 da

Parte_1 (c.f. C.F._1), rappresentato e difeso dall'avv. MANILDO FRANCESCO,

ricorrente,

contro

CP_1 (c.f. P.IVA_1), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. PICCIONE GUIDO e dall'avv. LEGOVINI ANNA,

resistente,

con l'intervento di

Controparte_2 (c.f. P.IVA_2), in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'avv. MANILDO FRANCESCO,

interveniente ai sensi dell'art. 111 c.p.c.,

in punto: accesso ai documenti sociali ex art. 2476, secondo comma, c.c.

MOTIVI

Premesso che con il ricorso in epigrafe indicato Parte_1 socio al 25% della società [...] CP_ (di seguito: CP_1), la quale è a sua volta socia di maggioranza della società Parte_2 (di seguito: Parte), lamentando la violazione del suo diritto di ispezione previsto dall'art. 2476, secondo comma, c.c., ha chiesto l'accoglimento nei confronti di CP_1 delle seguenti conclusioni:

“ogni istanza, eccezione e deduzione contraria reietta

1- *ordinare alla società resistente CP_1 in persona del suo legale rappresentante pro tempore, Sig. CP_3 [...] di consentire mediante la fissazione di apposito appuntamento al socio ricorrente Parte_1, anche assistito da un professionista di fiducia, ovvero per il tramite di questi ultimi, di consultare ed estrarre copia a*

proprie spese di tutti i libri e documenti sociali, presso la sede della società, corrente in Mogliano Veneto (TV), Via L. Da Vinci n. 6, ovvero in qualsiasi altro luogo siano essi custoditi, mettendo a disposizione tutta la documentazione amministrativa, contabile e fiscale richiesta e relativa tanto alla CP_1 quanto alla controllata Parte_2 ed in particolare:

pe CP_1 .

- contratti stipulati fra la CP_1 e la Parte_3 (C.F. P.IVA_3 dal 01.01.2021;
- contratti stipulati fra la CP_1 e la ditta individuale Prosam di Controparte_4 (C.F. C.F._2 – P.IVA P.IVA_4 dal 01.01.2021;
- contratto per il quale è stata fornita la consulenza dell'Avv. Talluto di Treviso (rif. ft intestata a CP_1 nr 111 del 07/11/2025 euro 218,87);
- Contratti di sponsorizzazione con ASD Postioma e Scuderia B&B ASD dal 2021;
- Fatture estere di acquisto CP_1 dal mese di dicembre 2025 e fatture di acquisto e vendita italiane ed estere successive;
- Mastrini completi dal 2025;
- Estratti conto bancari da gennaio 2026 completi delle contabili relative ai movimenti con descrizione generica;
- Cedolini da gennaio 2026 completi di giustificativi per rimborso spese di trasferta;

pe Pt_2 .

- Fatture emesse e ricevute dal 2025;
- mastrini completi dal 2025;
- Note spese e giustificativi per rimborsi trasferte amministratori e dipendenti dal 01.01.2021;
- estratti conto carte di credito dal 2025;
- estratti conto bancari da settembre 2025 completi di distinte relative ai pagamenti con causale generica;
- distinte di pagamento con causali generiche relative al primo semestre 2025;
- cedolini completi di giustificativi per rimborso spese di trasferta;
- contratti stipulati fra la Parte_2 e la Parte_3 (C.F. P.IVA_3) dal 01.01.2021;
- contratti per acquisto di credito ecobonus stipulati dalla Parte con la 2T Costruzioni S.a.s. di Trevisan A. & C.;
- contratto BCC Rent & Lease SPA n. 100E81/645 stipulato da Pt_2 el 2024;
- contratti di sponsorizzazione con ASD Lovispresiano e USD Cimapiave dal 2021.

Spese di lite e compensi professionali interamente rifiutati;

considerato che con comparsa depositata in data 11.5.2026 è intervenuta in giudizio ai sensi dell'art. 111 c.p.c. la società **Controparte_2** (di seguito: CM), dando atto che il ricorrente le ha conferito la propria quota di partecipazione al capitale sociale di **CP_1** e sostenendo che, conseguentemente, essa sarebbe succeduta a titolo particolare al ricorrente nella qualità di socio, con tutti i diritti sociali a tale qualità inerenti, compreso il diritto di informazione e di controllo ex art. 2476, secondo comma, c.c.

dato atto che **Co** ha formulato conclusioni analoghe al **Pt_1** salva l'identificazione di sé stessa quale destinataria delle misure cautelari richieste dal ricorrente;

letta la memoria difensiva di **CP_1**, che ha eccepito:

- l'inammissibilità e/o l'improcedibilità del ricorso cautelare con riguardo alla posizione del **Pt_1** per la perdita della qualità di socio;
- l'inammissibilità dell'intervento volontario di CM, in considerazione del fatto che il diritto di ispezione non sarebbe suscettibile di successione a titolo particolare;
- l'incompetenza di questo Tribunale in favore del collegio arbitrale previsto dall'art. 23 dello statuto;
- la cessata materia del contendere, per l'intervenuta consegna della documentazione oggetto dell'istanza cautelare;
- l'insussistenza del *fumus boni juris* e del *periculum in mora*;

sentite le parti all'udienza del 3.6.2026;

ritenuto che:

- l'eccezione di incompetenza sia infondata, sia perché il giudice ordinario resta competente all'adozione delle misure cautelari laddove – come nel caso di specie – il collegio arbitrale non sia ancora costituito (art. 818, secondo comma, c.p.c.) sia perché, secondo l'orientamento di questo Tribunale, il diritto di ispezione è indisponibile (cfr. Trib. Venezia, sez. impresa, ord. 11 novembre 2024; id., ord. 4 marzo 2026);
- l'eccezione di improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse con riguardo alla posizione del ricorrente meriti accoglimento, poiché il **Pt_1** successivamente all'introduzione del giudizio, ha perso la qualità di socio, che costituisce presupposto imprescindibile per l'esercizio del diritto di ispezione;
- non meriti tuttavia accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'intervento di CM, poiché quest'ultima è succeduta al **Pt_1** nella titolarità della quota del capitale sociale di **CP_1** e, per l'effetto, anche nella possibilità di esercitare il diritto di ispezione, che è posizione che è

connaturata alla titolarità della quota della s.r.l., discende dalla stessa e dunque è trasferibile unitamente alla quota;

- conseguentemente, in caso di fondatezza dell'istanza cautelare, la misura cautelare dovrà essere concessa in favore di ^{Co} [];
- non possa dirsi cessata la materia del contendere, poiché, se è ben vero che quantomeno parte della documentazione oggetto dell'istanza cautelare risulta essere stata effettivamente consegnata al ^{Pt_1} [] e a ^{Co} [] dopo la notifica del ricorso (cfr. docc. nn. 18 e 19 resistente), è altresì vero che il ricorrente e l'interveniente hanno chiesto che sia ordinato alla resistente di fissare un appuntamento per poter esaminare l'intera documentazione sociale e il procuratore degli stessi nel ricorso e all'udienza del 3.6.2026 ha lamentato che tale richiesta – formulata anche stragiudizialmente – è rimasta inevasa;

osservato che sussiste il requisito del *fumus boni juris*, poiché:

- ai sensi dell'art. 2476, secondo comma, c.c. il socio non amministratore di s.r.l. ha diritto di ottenere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all'amministrazione, anche tramite professionisti di fiducia;
- tale diritto è potestativo, sorge per il solo fatto della qualità di socio e non richiede la dimostrazione di uno specifico interesse, essendo funzionale al controllo sulla gestione sociale e all'eventuale esercizio dell'azione di responsabilità;
- l'unico limite è costituito dal rispetto dei principi di buona fede e correttezza, nonché dall'esigenza di contemperamento con la tutela della riservatezza e del *know-how* aziendale, ove sussistano concreti e seri rischi di utilizzo abusivo delle informazioni;
- CM è socia della resistente, è una s.r.l., e, per quanto riguarda ^{CP_1} [], la documentazione richiesta nelle conclusioni rientra tra quella prevista dall'art. 2476, secondo comma, c.c.;
- per quanto riguarda ^{Part} [], controllata dalla resistente, trova applicazione l'orientamento giurisprudenziale secondo cui il diritto di ispezione del socio della s.r.l. si estende anche alla documentazione delle società controllate da quest'ultima che sia detenuta dagli amministratori per l'esercizio dei propri poteri gestori nell'ambito della s.r.l. oppure che gli amministratori della s.r.l. controllante possano procurarsi agevolmente;
- ^{CP_1} [], ad ogni buon conto, non ha formulato specifiche contestazioni in merito al fatto che la documentazione relativa a ^{Parte} [] si trova presso la sede sociale, e, anzi, emerge che la resistente l'ha messa, ancorché parzialmente e a più riprese, a disposizione del ^{Pt_1} [] e di CM;
- se è vero che dall'analisi del corposo scambio di corrispondenza emerge che ^{CP_1} [] ha consegnato al ^{Pt_1} [] e a ^{Co} [] quantomeno una parte significativa della documentazione

oggetto delle richieste di accesso formulate stragiudizialmente e dell'istanza cautelare, è altresì vero che dalla stessa corrispondenza non emerge che la resistente abbia mai concesso al ricorrente l'appuntamento ripetutamente richiesto e che – come correttamente osservato dal procuratore del **Pt_1** e dal CM – ciò costituisce una lesione dei diritti del socio della **CP** – il quale ha diritto di esaminare personalmente o a mezzo professionista delegato l'intera documentazione sociale, anche al fine di verificare se quella consegnata dagli amministratori sia effettivamente completa o se vi siano omissioni;

- non vi sono elementi per ritenere che l'ispezione sia contraria a buona fede, poiché la documentazione richiesta dal ricorrente appare pertinente rispetto alla finalità perseguita – ossia verificare l'esistenza di irregolarità gestorie – e la reiterazione delle richieste è giustificata dal fatto che **CP_1** ha consegnato la documentazione a più riprese e, talvolta, con delle omissioni che puntualmente il **Pt_1** ha stigmatizzato;

rilevato, altresì, che ricorre il requisito del *periculum in mora*, poiché:

- tale presupposto è connaturato al diritto di ispezione riconosciuto al socio, poiché l'esigenza di quest'ultimo di tenersi aggiornato rispetto alla concreta evoluzione delle vicende sociali sarebbe inevitabilmente frustrata dai tempi del giudizio ordinario;
- il pregiudizio che deriverebbe dal mancato riconoscimento in via d'urgenza del diritto di ispezione non sarebbe comunque ristorabile per equivalente, in ragione della natura non patrimoniale di tale pretesa;

ritenuto, pertanto, che le misure cautelari richieste meritino accoglimento, ma con le specificazioni di cui in dispositivo;

precisato, infatti, che, vista la notevole mole della documentazione richiesta, appare opportuno subordinare il rilascio di copia della documentazione (non, invece, l'esame) al versamento da parte di **Co** di un fondo spese che si stima equo in € 2.000,00, salvo conguaglio che sarà determinato calcolando l'importo di € 0,10 per ogni facciata di cui sia o sia stata fatta copia cartacea o scansione (per i documenti che non siano consegnabili semplicemente con un download dal gestionale o dal sistema informatico) e di € 15,00 all'ora per ogni unità di personale impiegata nella ricerca della documentazione;

ritenuto, infine, che la resistente debba essere condannata a rifondere al ricorrente e all'interveniente le spese di lite, liquidate come in dispositivo;

P.Q.M.

ogni altra diversa domanda ed eccezione respinta,

dichiara improcedibile l'istanza cautelare proposta da **Parte_1** con riguardo alla posizione di quest'ultimo;

ordina ad **CP_1** di consentire mediante fissazione di apposito appuntamento al socio [...] **CP_2** e/o da un professionista da essa delegato, di consultare ed estrarre copia a proprie spese di tutti i libri e documenti sociali, presso la sede della società, ovvero in qualsiasi altro luogo siano custoditi, mettendo a disposizione tutta la documentazione amministrativa, contabile richiesta che non sia già stata consegnata in precedenza e relativa a **CP_1** e alla controllata **Parte_2** ed in particolare:

per **CP_1**

- contratti stipulati con 1 2 **Parte_3** (c.f. **P.IVA_3**) dal 1.1.2021;
- contratti stipulati con la ditta individuale Prosam di Bernardi Samuele (c.f. **C.F._2** e partita IVA **P.IVA_4**) dal 1.1.2021;
- contratto per il quale è stata fornita la consulenza dell'avv. Talluto di Treviso (rif. fattura intestata a **CP_1** n. 111 del 7.11.2025 di importo pari ad € 218,87);
- contratti di sponsorizzazione con ASD Postioma e Scuderia B&B ASD dal 2021;
- fatture estere di acquisto dal mese di dicembre 2025 e fatture di acquisto e vendita italiane ed estere successive;
- mastrini completi dal 2025;
- estratti conto bancari da gennaio 2026 completi delle contabili relative ai movimenti con descrizione generica;
- cedolini da gennaio 2026 completi di giustificativi per rimborso spese di trasferta;

per **Parte_2**

- fatture emesse e ricevute dal 2025;
- mastrini completi dal 2025;
- note spese e giustificativi per rimborsi trasferte amministratori e dipendenti dal 1.1.2021;
- estratti conto carte di credito dal 2025;
- estratti conto bancari da settembre 2025 completi di distinte relative ai pagamenti con causale generica;
- distinte di pagamento con causali generiche relative al primo semestre 2025;
- cedolini completi di giustificativi per rimborso spese di trasferta;
- contratti stipulati con 1 2 **Parte_3** (c.f. **P.IVA_3**) dal 1.1.2021;

- contratti per acquisto di credito ecobonus stipulati con la 2T Costruzioni s.a.s. di Trevisan A. & C.;
- contratto con BCC Rent & Lease s.p.a. n. 100E81/645 stipulato nel 2024;
- contratti di sponsorizzazione con ASD Lovispresiano e USD Cimapiave dal 2021;

subordina la consegna della copia della documentazione di interesse a **Controparte_2** al versamento da parte di quest'ultima di un fondo spese pari ad € 2.000,00, salvo conguaglio che sarà determinato calcolando l'importo di € 0,10 per ogni facciata di cui sia o sia stata fatta copia cartacea o scansione (per i documenti che non siano consegnabili semplicemente con un download dal gestionale o dal sistema informatico) e di € 15,00 all'ora per ogni unità di personale impiegata nella ricerca della documentazione;

condanna **CP_1** a rifondere a **Parte_1** le spese di lite, che si liquidano in € 3.500,00 per compensi, € 545,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;

condanna **CP_1** a rifondere a **Controparte_2** le spese di lite, che si liquidano in € 2.200,00 per compensi, € 518,00 per anticipazioni, oltre spese generali nella misura del 15% e accessori come per legge;

Si comunichi.

Venezia, 9 settembre 2026

Il Giudice
dott. Fabio Doro